ALLEGATO A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 18 giugno 2010

Regione del Veneto
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse 4 Leader

GAL Terre di Marca
Programma di Sviluppo Locale 2007-2013
per Borghi e Campagne

BANDO PUBBLICO GAL		Approvato con deliberazione del CdA n. 19 del 18 giugno 2010
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader		
8/TV – GAL Terre di Marca soc. cons. a r. l.		
Titolo del PSL	per Borghi e Campagne	
Tema Centrale	i Cammini del Cuore nelle Terre di Marca	
Linea Strategica	1	Incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole orientata all'offerta di servizi turistici e sociali
	5	Sviluppare le filiere corte o microfiliere di prodotti a connotazione locale orientate al miglioramento della qualità e alla promozione, anche attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili
MISURA	**121**	**Ammodernamento delle aziende agricole**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. Descrizione generale

Le colture agrarie sono omogeneamente diffuse nel territorio del GAL Terre di Marca caratterizzandone il paesaggio rurale ed evidenziandone gli usi e le tradizioni del territorio.

I sistemi agro-forestali dell'area sono principalmente i seguenti:

a) sistemi estensivi cerealicoli ed intensivi zootecnici;
b) sistemi lattiero-caseari ad elevato livello di sviluppo;
c) sistemi vitivinicoli ad elevato livello di sviluppo;
d) sistemi orto-frutticoli ad elevato livello di sviluppo.

Questi sistemi si caratterizzano dalla presenza di filiere agroalimenatri strutturate: filiera vitivinicola, filiera delle produzioni tipiche. Tali filiere sono interessate dall'attuazione di processi e sistemi certificati di qualità che puntano a prodotti chiaramente identificabili dal consumatore (es. Formaggio Casatella Trevigiana DOP, Mozzarella STG, Montasio DOP, Asparago Bianco di Cimadolmo IGP, Vini Piave DOC). Va evidenziato che parallelamente ad alcune tipologie di produzioni e in particolare il settore vitivinicolo, si sta consolidando la produzione di energia da biomasse legnose provenienti dalla potatura dei vigneti. Il GAL Terre di Marca in questo senso intende sostenere lo sviluppo e il consolidamento di questo tipo di produzione energetica da fonti agro-forestali a tutela

dell'ambiente dando la possibilità di creare un valore aggiunto alla produzione agroalimentare e migliorare la competitività delle imprese agricole.
La Misura 121 prevede un'azione finalizzata all'accorciamento delle filiere attraverso contributi in conto capitale mirati all'ammodernamento strutturale e organizzativo delle imprese, per spese inerenti investimenti strutturali e dotazionali effettuate dagli agricoltori nel rispetto dei vincoli e limitazioni previsti dalle normative di settore.

1.2. Obiettivi

Gli obiettivi principali che il GAL si propone con l'attivazione della presente Misura sono legati alla linea strategia 1 "Incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole orientata all'offerta di servizi turistici e sociali" e alla linea strategica 5 "Sviluppare le filiere corte o microfiliere di prodotti a connotazione locale orientate al miglioramento della qualità e alla promozione, anche attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili".
Gli obiettivi specifici previsti dal PSL sono i seguenti:

- migliorare la competitività complessiva del sistema, assicurando la sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell'agricoltura e delle sue attività;
- finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici;
- migliorare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli;
- favorire i processi di integrazione nell'ambito delle filiere e dei mercati;
- sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio rurale;
- favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle esigenze del mercato;
- favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa, anche attraverso la diffusione delle TIC;
- incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da biomassa da fonti rinnovabili ottenute dai processi produttivi agricoli delle aziende locali.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Ambito territoriale designato del GAL nella Provincia di Treviso rappresentato dai Comune di: Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Ormelle, Orsago, Portobuffolè, Roncade, Salgareda e Zenson di Piave.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

1. Possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.
2. Possesso di sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:

    - possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario.
      Per le lauree sono ammissibili:
      1. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli appartenenti al vecchio ordinamento,
      2. Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S;

- frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
- svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

3. Età inferiore a 65 anni.
4. Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1-2-3 devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.
5. Ubicazione UTE nel territorio regionale.
6. Iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la CCIAA.
7. Dimensione economica aziendale, in termini di reddito lordo, pari ad almeno 10 UDE (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 euro di RL standard).
8. Iscrizione all'Anagrafe Regionale del Settore Primario.
9. Titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza relativa al settore lattiero-caseario.
10. Presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda.

    Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.

    Ad eccezione del settore lattiero-caseario, nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un miglioramento di tale parametro economico, il rendimento globale dell'operazione può essere valutato attraverso il miglioramento di almeno uno dei seguenti parametri che rappresenti l'obiettivo principale delle operazioni previste nel piano aziendale:
    - miglioramento della qualità delle produzioni;
    - incremento occupazionale;
    - incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata;
    - riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico.

    Per la dimostrazione del miglioramento della qualità delle produzioni si fa riferimento alla certificazione del 100% della produzione certificabile; la PLV da produzione certificata, nella situazione ex post, deve essere almeno pari al 20% della PLV aziendale ex ante, dedotta quella relativa a produzioni, eventualmente, già certificate.
    Per PLV certificata si fa riferimento a quella soggetta a sistemi di qualità alimentare riconosciuti dalla Comunità europea come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG), a Marchio Regionale (L.R. 12/2001) o a certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS).

    Per il parametro occupazionale si fa riferimento alla dimostrazione dell'incremento di almeno una ULA (unità lavorativa anno) documentabile mediante l'iscrizione all'INPS. Una ULA corrisponde a un lavoratore occupato a tempo pieno.

    Per la dimostrazione dell'incremento della quantità di energia (elettrica e/o termica) proveniente da fonti rinnovabili quest'ultima, nella situazione ex post, dovrà essere pari ad almeno il 20% del fabbisogno aziendale iniziale dedotta la quantità di energia rinnovabile eventualmente prodotta prima dell'investimento.

    L'incremento della quantità di energia rinnovabile è dimostrabile mediante il confronto tra il consumo medio degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda della tipologia di energia considerata (elettrica e/o termica e dimostrabile mediante fatture e bollette energetiche,

e l'energia prodotta dall'impianto a regime, che sarà misurata mediante l'installazione di appositi contatori.

Gli elementi qualitativi utilizzati per la dimostrazione del miglioramento del rendimento globale dell'impresa devono essere collegati agli investimenti oggetto di contributo e mantenuti almeno per il periodo vincolativo previsto per gli investimenti (sette anni per gli investimenti strutturali, cinque anni per gli investimenti dotazionali) pena la decadenza dell'istanza e il recupero delle provvidenze erogate.

Il piano aziendale dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e disponibile sul sito di AVEPA.

Precisazioni sui requisiti del soggetto richiedente

Rif. Requisiti	Specifiche
1	<u>Qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 CC</u> E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2	<u>Qualifica di IAP</u> Al fine di valutare la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, si evidenzia che la normativa vigente prevede: – la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 50% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile; la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo. Con DGR 5 novembre 2004, n. 3470 la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, in 140 giornate, di 6,5 ore lavorative, il tempo minimo di lavoro che garantisce l'esistenza della professionalità ed abitualità nella gestione del fondo. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 la condizione di reddito è soddisfatta quando il reddito globale da lavoro è costituito per almeno il 25% da reddito derivante dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., mentre la condizione di lavoro è soddisfatta quando l'imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo.

ALLEGATO A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 18 giugno 2010

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

A. Ammodernamento strutturale:

1. costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% - dall'attività aziendale.

B. Ammodernamento tecnologico:

1. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori;

C. Ammodernamento organizzativo - strategico:

1. investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni;
2. investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda;
3. acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning), nonché accesso e allacciamento alla rete.

D. Ammodernamento strutturale e tecnologico relativi alle "Nuove sfide"

a) Energie rinnovabili

1. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da :
   - fonti agro-forestali.

   La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.

b) Cambiamenti climatici

1. Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che riducano la perdita di calore.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Ubicazione intervento nell'ambito territoriale designato del GAL.
2. Gli interventi devono essere congrui in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere, pertanto, dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda).

3.3. Impegni e prescrizioni operative

1. Fatte salve le cause di forza maggiore indicate nel documento di Indirizzi Procedurali del PSR Allegato A alla DGR n. 4083/2009 e successive modifiche e integrazioni, il beneficiario non può variare la situazione strutturale dell'azienda indicata nella domanda fino alla conclusione dell'intervento, se tale variazione fa venire meno la congruità tecnico-economica degli investimenti in rapporto alle colture ed allevamenti praticati.
2. Il periodo di non alienabilità e il divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto di intervento sono stabiliti dai paragrafi 2.6 e 2.7 degli Indirizzi Procedurali del PSR Allegato A alla DGR n. 4083/2009 e successive modifiche e integrazioni.
3. Durante il periodo vincolativo non potrà essere modificata la destinazione d'uso della struttura finanziata che dovrà pertanto restare classificata come struttura agricola produttiva mantenendo, inoltre, le finalità, la natura, la tipologia e la funzione per la quale è stata finanziata.
4. La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione è trattata nel documento di Indirizzi procedurali del PSR Allegato A alla DGR n. 4083/2009 e successive modifiche e integrazioni.
5. Dovrà essere assicurata la conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari,

il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario. Tale proroga è applicabile esclusivamente con riferimento alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) riguardante una serie di attività fra cui quella dell'allevamento di avicoli (con più di 40.000 posti pollame) e di suini (con più di 2.000 posti suini da produzione e più di 750 posti scrofe). Il principio generale è quello dell'adozione di misure preventive dell'inquinamento applicando le "migliori tecniche disponibili" (BAT). L'entrata in vigore degli obblighi previsti da tale direttiva decorre dal 30/10/2007. In considerazione della particolare complessità degli adempimenti e per dare modo alle aziende interessate di individuare ed adottare le effettive "migliori tecniche disponibili" che assicurino il minore impatto ambientale possibile, si prevede che gli investimenti strutturali e dotazionali necessari per gli adeguamenti alla normativa, possano beneficiare delle provvidenze della presente misura fino al 29/10/2010.

6. Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi....) o comunque alle attività informative messe in atto delle risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni previste dalla apposite "Linee guida per l'informazione e l'utilizzo dei loghi" approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, Autorità di Gestione del PSR, disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007 -2013 > Informazione e pubblicità).
7. L'ammissibilità agli investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.
   In **Allegato tecnico A** sono descritti i limiti settoriali e gli altri vincoli tecnici di realizzazione degli interventi.
8. Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti nel documento di *Indirizzi procedurali* del PSR Allegato A alla DGR n. 4083/2009 e successive modifiche e integrazioni. Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.
9. Ai fini del pagamento del contributo il beneficiario dovrà essere in regola con i versamenti previdenziali INPS.

3.4. Spese ammissibili

1. Per tutti gli interventi sono ammesse le spese sostenute per – investimenti strutturali, – impianti, – attrezzature, – hardware e software.
2. Non sono ammissibili le seguenti spese relative a: a. investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario; b. investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda (devono essere pertanto dimensionati alle potenzialità produttive dell'azienda); c. acquisto di terreni e di diritti di produzione agricola; d. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora; e. semplici investimenti di sostituzione; f. impianti ed attrezzature usati; g. investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, come precisato nell'Allegato tecnico A; h. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti; i. noleggio attrezzature; j. amministrazione, personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo; k. perfezionamento e di costituzione prestiti; l. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai

beneficiari per il finanziamento dell'investimento; m. IVA, altre imposte e tasse; n. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

3. Le spese generali ammissibili sono:
   - costi relativi a progettazione, perizie tecniche, coordinamento della sicurezza e direzione lavori fino al 5% dell'investimento strutturale ammesso;
   - costi di consulenza economica e finanziaria, relativi all'investimento ammesso, fino al 2% di quest'ultimo e con un massimo di 1.500 euro.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 166.000,00 euro.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

Richiedenti	Percentuale di contribuzione
Imprese agricole condotte da giovani imprenditori agricoli, entro 5 anni dall'insediamento *	50 %
Imprese agricole condotte da imprenditori agricoli	40 %
** Il periodo decorre a ritroso a partire dalla data di apertura del bando. Il giovane imprenditore deve avere un'età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.*	

Per gli interventi relativi alla realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione di energia da fonti agro-forestali, il contributo, se superiore, viene ridotto al 40% su richiesta del beneficiario, al fine di poter beneficiare di altri incentivi di natura nazionale, regionale o locale (L. 23 luglio 2009, n. 99)

E' ammessa la concessione di anticipi ai sensi del paragrafo *2.2.1 – Anticipi* dell'Allegato A alla DGR n. 4083/2009 e successive modifiche e integrazioni.

4.3. Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

- 600.000 euro/impresa, nell'arco di cinque anni elevabile a 1.000.000 euro per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra, si applicano anche alle imprese per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla Misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR 1935/08 e 135/09 e s.m.i.;
- 1.200.000 euro nel caso di cooperative agricole, comprese quelle di conduzione, costituite tra imprenditori agricoli, elevabile a 2.000.000 euro per gli interventi di ristrutturazione produttiva relativi al settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Gli importi massimi di cui sopra si applicano anche alle cooperative per le quali siano stati finanziati interventi a valere sulla misura 121 del Piano di azione regionale per la ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero di cui alle DGR n. 1935/08 e n. 135/09 e s.m.i..

L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 25.000 euro;
- 75.000 euro nel caso di investimenti legati alla produzione di funghi.

Al di sotto di tali importi ammessi, l'istanza verrà reiettata.

L'importo massimo di spesa ammissibile per domanda è pari 110.600,00.

4.4. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione di domanda di aiuto. Gli interventi ammessi a finanziamento si dovranno concludere entro i termini previsti negli "Indirizzi Procedurali" di cui all'Allegato A DGR 4083/2009. Gli investimenti dotazionali, inseriti in un piano che preveda investimenti strutturali, hanno gli stessi termini di conclusione degli investimenti strutturali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base dei punteggi di merito, suddivisi per categoria.

Al fine dell'ammissibilità alla graduatoria le istanze dovranno conseguire un punteggio minimo di accesso pari a 15 punti.

Vengono definite le seguenti categorie di punteggio:

1. Priorità di investimento:

Riferimento agli interventi strategico-prioritari indicati, per ciascun comparto produttivo nel cap. 5.2.4 del PSR

Il presente criterio è obbligatorio e deve rappresentare almeno un terzo del punteggio complessivo ottenibile.

L'analisi effettuata sulle singole filiere produttive ha organizzato gli interventi strutturali e dotazionali, per ogni settore produttivo, secondo specifiche categorie di priorità come riportato nella seguente tabella:

Priorità	S = Strategica	A = Alta	M = Media	B = Bassa

		SETTORE					
		GRANDI COLTURE	ORTOFRUTTA	FLORO VIVAISMO	VITIVINICOLO OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE
Investimenti			L'ammissibilità degli investimenti aziendali deve considerare quanto stabilito dal paragrafo 10.2 relativamente alla complementarietà del PSR con la OCM ortofrutta		L'azienda beneficiaria deve essere in regola con quanto previsto dalle specifiche organizzazioni comuni di mercato	L'azienda beneficiaria deve essere in regola con le quote di produzione.	
B	Costruzione/acquisizione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio*	S serre*	S serre*	A	A	A delocalizza-zione*
C	Ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti aziendali	A stoccaggio	B	A	A	S	S

ALLEGATO A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 18 giugno 2010

D	Interventi inseriti nella lettera 0						
E	Realizzazione e razionalizzazione di strutture e impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei residui agricoli e dei reflui aziendali.	B	B	B	B	S	S
F	Interventi inseriti nella lettera 0						
G	Interventi inseriti nella lettera 0						
H	Interventi inseriti nella lettera 0						
I	Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati a: riduzione dei costi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**	S Escluso trattrici generiche (priorità bassa)**
L	Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale.	A	B	B	S	B	B
M	Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione diretta dei prodotti in azienda	B	B	B	A	S	B
N	Acquisizione di hardware e software ed allacciamenti in rete	M	M	A	M	S	S
O	Investimenti strutturali e dotazionali diretti alle NUOVE SFIDE: A) Energie rinnovabili						
	2. Realizzazione di strutture ed impiantistica, ad elevata efficienza energetica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la produzione di energia, per esclusivo utilizzo aziendale, a partire da a) fonti agro-forestali	B	S	S	B	B	B
	B) Cambiamenti climatici						
	2. Ristrutturazione di fabbricati per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiale da costruzione che riducano la perdita di calore	B	S	S	B	B	B

* In caso l'investimento non riguardi la tipologia specificata la priorità si intende riferita alla classe immediatamente inferiore

** Le trattrici generiche sono considerate sempre a priorità bassa

Sulla base di tale classificazione, vengono attribuiti i seguenti punteggi di merito:

Priorità	Punteggio
Strategica	30
Alta	20
Media	8
Bassa	0

Altri settori. Per l'attribuzione dei punteggi si fa riferimento alle seguenti filiere:
Grandi colture: per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali (riso, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, altro);
Lattiero-caseario: per la produzione del latte ovicaprino e bufalino, per i comparti riconducibili alle produzioni animali o non altrimenti ricomprese (apicoltura, altro).
Carne: per la produzione di carne nei settori: Bovino, Suino, Ovicaprino, Equino, Cunicolo, Avicolo. E' incluso il settore della produzione delle Uova.
Ai fini della assegnazione del punteggio relativo alla "Priorità di investimento", si valutano tutti gli investimenti con il loro grado di priorità definito dall'abbinamento investimento-settore produttivo (S, A, M, B).

Trattrici:
Il punteggio viene calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie di investimenti previsti dall'azienda, ponderata secondo l'incidenza della spesa ammissibile.

Ad es. se gli investimenti in termini di spesa ammissibile sono suddivisi in:
- investimenti S: 40%,
- investimenti A: 25%,
- investimenti M: 35%.

Il punteggio viene determinato con la seguente modalità di calcolo:
Punteggio = [0,4(30 punti) + 0,25(20 punti) + 0,35(8 punti)] = (12 + 5 + 2,8) = 19,8

Il punteggio viene arrotondato alla prima cifra decimale.

Definizione del settore produttivo:
- il settore di riferimento viene individuato dalla specificità dell'investimento strutturale o dotazionale proposto;
- per gli investimenti strutturali o dotazionali generici, il settore produttivo viene individuato sulla base dell'OTE (Orientamento tecnico economico) che prevede una classificazione delle aziende agricole basata sulla determinazione del peso economico delle varie attività produttive e sulla loro combinazione.

Fatto salvo quanto previsto negli "Indirizzi procedurali" in materia di varianti, ogni modifica in fase esecutiva della tipologia di investimento rispetto a quelli presentati in domanda, comporterà un riesame del punteggio riconosciuto ai fini della finanziabilità della stessa che potrà portare ad un riposizionamento in graduatoria.
Qualora, a seguito di tale verifica, la domanda non rientrasse fra quelle finanziabili, si provvederà all'esclusone della stessa e al recupero delle somme erogate.

2. Qualità della produzione aziendale.

Investimenti totalmente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG). Investimenti totalmente connessi alla produzione di latte "alta qualità" (D.M. 185/91)	Punti 4
Investimenti totalmente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS), o a produzioni con certificazione volontaria di sistema (ISO 9001/2000)	Punti 3

Investimenti prevalentemente connessi a prodotti regionali riconosciuti attualmente dai sistemi di qualità comunitari come previsto dal Reg. (CE) 1974/2006 (biologico, DOP, IGP esclusi vini, STG, DOC, DOCG). Investimenti prevalentemente connessi alla produzione di latte "alta qualità" (D.M. 185/91)	Punti 2
Investimenti prevalentemente connessi a produzioni con certificazione volontaria di prodotto (UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005, EUREPGAP/GLOBAL GAP/BRC/IFS)	Punti 1

I punteggi non sono comunque cumulabili tra loro.

- la connessione tra produzione ed investimento sarà valutata sulla base del giudizio tecnico-economico di congruità dell'investimento in rapporto alle colture/allevamenti praticati nell'ultima campagna agraria, tenendo conto anche della produzione potenziale delle superfici o degli allevamenti in corso di ristrutturazione e/o in progetto;
- gli investimenti strutturali e dotazionali generici, anche se effettuati in aziende esclusivamente con produzioni certificate non determinano punteggio, trattandosi di interventi che incidentalmente sono in connessione con la produzione certificata; sono equiparati a tale tipologia anche gli interventi per i quali l'autorizzazione urbanistica indica la loro destinazione genericamente come "struttura agricola produttiva"; tuttavia, l'attribuzione del punteggio può essere riconosciuta qualora la specifica connessione sia desumibile dagli elaborati progettuali approvati dal Comune;
- la certificazione biologica da diritto al punteggio solo se il produttore è sottoposto a regime di controllo ed autorizzato alla vendita degli specifici prodotti come biologici; per tale motivo, non sono ammesse a punteggio le aziende in conversione e deve essere presentata certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore;
- le produzioni DOP, IGP esclusi i vini, STG, DOC, DOCG devono essere già riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (oppure avere già ottenuto la "*protezione transitoria*", ai sensi del medesimo regolamento), Reg. (CE) n. 509/2006, Reg. (CE) 479/2008 e Legge. 10/02/1992 n. 164;
- le produzioni DOP, IGP esclusi vini, STG devono essere autorizzate dal competente Consorzio per la campagna agraria precedente la presentazione della domanda; nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extra-aziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
- le produzioni DOC e DOCG devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
- l'accesso al punteggio per le certificazioni volontarie di prodotto è possibile solamente su presentazione della relativa certificazione rilasciata da ente terzo accreditato.
- Priorità specifica per il settore lattiero caseario: la produzione di latte "alta qualità" deve essere riconosciuta alla data dell'apertura del bando.

3. Commercializzazione della produzione aziendale trasformata.

Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti esclusivamente dalla produzione primaria aziendale	Punti 5
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 75% e il 99%	Punti 3
Aziende che commercializzano prodotti trasformati derivanti dalla produzione primaria aziendale per una percentuale compresa fra il 51% e il 74 %	Punti 1

4. Condizioni dell'imprenditore (giovane IAP o CD)

Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni insediati da meno di 5 anni alla data di apertura del bando e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 112 e 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in	Punti 10

possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1,2,3 del paragrafo 2.2.	
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni e che non abbiano percepito contributi a valere sulle misure 121. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1,2,3 del paragrafo 2.2.	Punti 7
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età inferiore ai 40 anni. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1,2,3 del paragrafo 2.2.	Punti 5
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS	Punti 2

5. Domande di aiuto orientate allo sviluppo di filiere corte o microfiliere

Proposta progettuale che prevede la creazione di un rapporto diretto tra produttore e consumatore in forma singola o associata (tramite commercio elettronico)	Punti 5

6. Collegamento degli interventi con il sistema dei percorsi e/o itinerari previsti nel PSL

Il punteggio è attribuito quando il soggetto richiedente è iscritto, alla data di presentazione della domanda di aiuto, da almeno un anno ad un'Associazione delle Strade del Vino e dei prodotti tipici ricadente nell'ambito territoriale del GAL.	Punti 5

7. Progetti che coinvolgono la vendita diretta di prodotti

Interventi che prevedono investimenti fissi, dotazionali e attezzature per la trasformazione/manipolazione e condizionamento della produzione primaria aziendale finalizzati alla vendita	Punti 30
Interventi che prevedono la creazione/miglioramento di un punto vendita aziendale	Punti 10

All'interno della categoria 1, 2, 3, 4 e 7 è attribuibile un solo punteggio.
Totale punteggio massimo ottenibile 89.

5.1.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente. Per le categorie di punteggio che prevedono più classi di punteggio il richiedente dovrà segnare un solo punteggio pena la nullità dei punti richiesti per la categoria in causa.
Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.
Il settore produttivo cui appartiene l'azienda viene stabilito mediante la definizione dell'OTE (Orientamento Tecnico Economico).
Per l'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 7 "Progetti che coinvolgono la vendita diretta di prodotti" è necessario che:

- gli investimenti fissi, dotazionali e attezzature per la trasformazione/manipolazione e condizionamento della produzione primaria aziendale rappresentino almeno il 70% del costo totale del progetto;
- gli investimenti per la creazione/miglioramento di un punto vendita aziendale rappresentino almeno il 70% del costo totale del progetto

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Età anagrafica del soggetto richiedente (preferenza al più giovane).
L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitali: età del socio amministratore più giovane

- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

6. DOMANDA DI AIUTO

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto **entro 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,** secondo le modalità previste da AVEPA. Il GAL renderà nota la data di scadenza del presente bando nel proprio sito web all'indirizzo www.galterredimarca.it, contestualmente alla pubblicazione sul BURV.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

1. Copia documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000.
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda).
3. Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa a tutti i criteri di priorità individuati:

Per il criterio 1: perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio energetico di almeno il 20% rispetto alla situazione ante investimento (solo per gli interventi diretti al risparmio energetico al fine di ottenere lo specifico punteggio;

Per il criterio 2:

1. certificazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto o di sistema;
2. per le produzioni biologiche certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008);
3. per le produzioni DOP, IGP, STG, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 509/06, regolamento (CE) n. 510/06, la certificazione dell'Ente preposto alla certificazione del prodotto riferita all'annata agraria precedente la presentazione della domanda. Nel caso in cui il prodotto certificato è derivato dalla trasformazione extraziendale di prodotti aziendali, la certificazione deve essere attestata dalla struttura di trasformazione;
4. Modello F2 o dichiarazione di produzione per le produzioni DOC e DOCG a sensi del regolamento CE n. 479/2008, che devono essere state rivendicate nella campagna precedente la presentazione della domanda;
5. per la certificazione relativa alla produzione di latte "Alta Qualità" di cui al DM 185/91, iscrizione nel registro tenuto presso il Servizio veterinario competente per territorio, ai sensi della D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007.

Per il criterio 3:

per tutte le categorie di prodotti commercializzati e trasformati, documentazione fiscale comprovante la commercializzazione di prodotti trasformati e/o l'acquisto di materie prime extra-aziendali; per il settore vitivinicolo va richiesta inoltre la dichiarazione vitivinicola relativa all'ultima annata;

Per il criterio 5:

Tre preventivi di spesa relativi alla progettazione di un software per il commercio elettronico via web.

Per il criterio 6:

Dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione della Strada dei Vini e dei prodotti tipici ricadente nell'ambito territoriale del GAL che attesti la formale ammissione e la vigente appartenenza dell'Azienda all'Associazione stessa.

Per il criterio 7:

Computo metrico estimativo analitico relativo agli interventi di cui al criterio in oggetto.

Si ribadisce quanto specificato negli "Indirizzi Procedurali":

- i requisiti soggettivi del titolare d'impresa e i requisiti oggettivi dell'impresa (iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.; iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario; presenza in Veneto di almeno una U.T.E.; una dimensione economica aziendale minima; la titolarità di quota latte al 1° aprile 2009 per le aziende che presentino istanza per l'attivazione dell'azione LC) per l'ammissibilità delle domande nonché i requisiti per la formazione della

graduatoria, debbono essere in possesso dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto;
- le variazioni che riguardano i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengono e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione;
- il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e il provvedimento di concessione, comporta la decadenza della domanda d'aiuto;

4. Piano aziendale (BPOL).
5. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando la metodologia ed il prezziario previsti dal documento di Indirizzi procedurali (Allegato A alla DGR 4083/2009 e successive modifiche ed integrazioni), unitamente agli atti progettuali.
6. Permesso di costruire, ove previsto, riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di permesso.
Se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che comunque, in allegato alla domanda, dovrà essere presentata la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune.
7. Dichiarazione di inizio attività (DIA) ove prevista, riportante la data di presentazione in Comune.
Se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.
8. Tre preventivi analitici per macchine ed attrezzature con quadro di raffronto e relazione illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido; per i casi particolari valgono le indicazioni contenute nel documento "Indirizzi procedurali" (Allegato A alla DGR n. 4083/2009 e successive modifiche ed integrazioni).
9. Elaborati grafici con individuazione della superficie interessata all'intervento (in caso di realizzazione di frutteti, impianti reti antigrandine, impianti irrigui, altri impianti).
10. Copia della documentazione a dimostrazione dei dati economici, quali i bilanci presentati al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. o i bilanci regolarmente approvati risultanti dal libro inventari, relativi agli ultimi due anni fiscali conclusi, firmati dal richiedente. Tuttavia, nel caso di:imprese individuali o società di persone, la documentazione a dimostrazione dei dati economici può essere costituita da copia delle dichiarazioni dei redditi della società e dei partecipanti, riferiti agli ultimi due anni fiscali conclusi.

<u>Casi particolari</u>

Qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizoozie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizoozia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali, a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.

Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato.

Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, delle dichiarazioni annuali fiscali (I.V.A., Unico) relative all'ultimo anno fiscale, potrà:

1. utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
2. utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'anno precedente all'ultimo anno fiscale, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;
3. Le imprese costituite nell'anno di presentazione della domanda (comunque prima della presentazione della stessa) o nell'anno precedente, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
   a. compilare la scheda di bilancio per l'anno precedente a quello della domanda, purché l'attività sia iniziata entro i primi due mesi dell'anno di costituzione;
   b. utilizzare le dichiarazioni fiscali dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituta, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile di cui al paragrafo 4.3, si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato alle aziende preesistenti nel corso del presente periodo di programmazione dello Sviluppo rurale (2007-2013).

11. Relazione di valutazione di incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, qualora gli interventi ricadano all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi delle Dir. 79/409/CEE e Dir. 92/43/CEE – riportate dalla cartografia allegata alle deliberazioni della Giunta Regionale 21 febbraio 2003, nn. 448 e 449. Se le opere oggetto di domanda non sono assoggettate a tale normativa, dichiarazione del tecnico che attesta tale condizione.
La relazione di valutazione di incidenza non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura.
12. Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo (ove necessaria).
13. Perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il parametro dell'elevata efficienza della tecnologia adottata (solo per gli interventi diretti alla produzione di energia da fonti agroforestali).
14. Autorizzazione del concedente o parere rilasciato ai sensi dell'art. 16 della L. 203/82, nel caso di interventi da realizzare in aziende non in piena proprietà del richiedente.
15. Copia fotostatica della mappa catastale delle particelle interessate ad interventi di sistemazione idraulico-agraria, irrigazione.
16. Perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto alla situazione ante investimento, per gli interventi diretti alla riconversione degli impianti irrigui.
17. Perizia a firma di un tecnico abilitato attestante che l'investimento oggetto di domanda determinerà un miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati; tale perizia deve indicare la percentuale di risparmio energetico conseguibile rispetto alla situazione ante intervento.
18. Documentazione che comprovi le caratteristiche dell'impianto utilizzato e/o impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, per gli interventi diretti alla realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve finalizzate alla produzione di biomassa per usi energetici.
Il contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione, dovrà essere presentato, al più tardi, al momento della richiesta del saldo pena la decadenza dell'istanza.
19. Certificazione attestante la qualifica di IAP, qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.

Tutti i documenti sopra elencati sono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

AVEPA avrà cura di predisporre e rendere disponibile la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. Consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. Copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,....);
5. Dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura;
6. Ove necessario, contratto di fornitura con le aziende utilizzatrici o imprese specializzate di commercializzazione nel caso di investimenti volti alla realizzazione di impianti di biomassa prodotta per la produzione di energia.

8. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Per eventuali informazioni gli interessati, previo appuntamento, potranno rivolgersi agli uffici del GAL Terre di Marca, tel.: 0422.208071, fax: 0422.506339, e-mail: galterredimarca@gmail.com c/o Municipio di Gorgo al Monticano via Postumia Centro, 77 – 31040 Gorgo al Monticano Treviso o consultare il sito web all'indirizzo www.galterredimarca.it sezione bandi. Sono inoltre disponibili informazioni all'indirizzo www.avepa.it sezione bandi e all'indirizzo www.regione.veneto.it/agricoltura sezione sviluppo rurale.

Riferimenti normativi

Delibera della Giunta Regionale n. 545/2009 con quale è stata selezionata la candidatura del GAL Terre di Marca e approvato il relativo PSL 2007-2103

Delibera della Giunta Regionale n. 4082/2009 con la quale è stato adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013

Allegato A "Indirizzi Procedurali" di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 4083/2009

Legge Regionale n. 17/2000 relativa al riconoscimento delle Strade del Vino e dei prodotti tipici

Riferimenti utili per la consultazione

Programma di Sviluppo Locale "per Borghi e Campagne" 2007-2013 del GAL Terre di Marca consultabile all'indirizzo web:
http://www.galterredimarca.it/programma%20di%20sviluppo%20laocale/programma %20di%20sviluppo%20locale.htm

9. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO TECNICO A

Limiti settoriali relativi alla complementarietà tra OCM e PSR (riferimenti a capitolo 10 PSR) ed eventuali altri vincoli tecnici di realizzazione degli interventi

1 Limiti settoriali

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:
carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l'allevamento di struzzi), latte bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori (ovino, caprino, bufalino,

cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell'acquacoltura), vitivinicolo, ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, oleaginose, floricolo vivaistico, foraggiere da affienare.

L'ammissibilità agli investimenti è condizionato dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive organizzazioni comuni di mercato (OCM) come evidenziato nel **capitolo 10 del Programma di Sviluppo Rurale.**

2 Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

L'utilizzo di biomassa agricole, forestali, attraverso appropriate tecnologie, permette la produzione di energia sotto diverse forme: energia elettrica, energia termica, energia elettrica e termica (cogenerazione).
Il parametro elevata efficienza della tecnologia adottata dovrà essere garantito mediante perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato del settore, che includa il calcolo dell'indice di sostenibilità dello specifico impianto di produzione di energia secondo il metodo di cui alla Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009 e approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1713/2009.
Ai fini dell'efficienza degli usi finali di energia, il rendimento energetico di un impianto dovrà essere superiore all'85%.
Possono accedere al presente bando gli interventi che prevedono il totale utilizzo aziendale dell'energia primaria prodotta o cogenerata.
Relativamente ai bassi livelli di emissione, si considerano gli impianti con emissioni in atmosfera "poco significative" ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, comma 14. In ogni caso gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura, non devono superare la potenza di 1 MW, come previsto nel capitolo 10.3 del Programma di sviluppo rurale. Per il limite fino a 1 MW s'intende la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione (biomassa, biogas); la potenza termica nominale dell'impianto che genera esclusivamente energia termica; la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.
I valori indicati come soglia ai fini dell'individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando si intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.
Nel caso di impianti alimentati da biomassa, sono esclusi dai benefici del presente bando gli interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
L'autoconsumo aziendale dell'energia elettrica prodotta viene dimostrato mediante il confronto fra il consumo medio annuo di energia degli ultimi 24 mesi prima della presentazione della domanda (dimostrabile mediante le bollette energetiche) e l'energia elettrica prodotta dall'impianto a regime, misurata mediante appositi contatori, che non deve risultare superiore al consumo medio aziendale come sopra calcolato eventualmente incrementato dei consumi aggiuntivi determinati dagli investimenti oggetto del piano e stimati mediante apposita relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.
Per gli interventi che prevedono la produzione, anche o solo, di energia termica, l'autoconsumo aziendale viene dimostrato previa installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia compatibile con le norme UNI-EN.

3 Limiti e vincoli per gli investimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei fabbricati devono assicurare un risparmio energetico pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ex ante. Tale risparmio deve essere dimostrato mediante apposita relazione redatta da un tecnico abilitato.